

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta
ha pronunciato la seguente

ANNO 2006

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 5785/2006, proposto dal Sig. Ciro Marino in qualità di tutore del fratello Sig. Pasquale Marino, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gherardo Marino e Aristide De Vivo, ed elettivamente domiciliato presso il Sig. Giuseppe Torre in Roma, Via Crescenzo, n. 19,

CONTRO

la Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.ssa Carmela Argenzio dell'Avvocatura regionale, domiciliata in Roma via Poli n. 29;

l'A.S.L. Salerno 1, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. della Campania, Sede di Salerno, Sezione II, del 30.3.2006, n. 341;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione della Regione Campania in data 23.9.2006;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla camera di consiglio del 23.1.2007, il Consigliere Claudio Marchitello;

Udito l'avv. A. Manzi per delega dell'avv. De Vivo come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il Sig. Ciro Marino ha proposto ricorso in primo grado avverso il silenzio formatosi sulla sua istanza diretta ad ottenere dalla Regione Campania e dalla A.S.L. Salerno 1 il contributo di cui all'art. 26 della legge regionale del 15.3.1984, n. 11, per il fratello Pasquale Marino, portatore di handicap con invalidità al 100 per cento, di cui è tutore.

Si è costituita in giudizio la Regione Campania opponendosi all'accoglimento del ricorso.

L'A.S.L. Salerno 1 non si è costituita.

Il T.A.R. della Campania, Sede di Salerno, Sezione II, con la sentenza del 30.3.2006, n. 341, ha respinto il ricorso.

Il Sig. Marino appella la sentenza deducendone la erroneità e chiedendone la riforma.

Resiste all'appello la Regione Campania che ha controdedotto con eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado.

L'A.S.L. Salerno 1 non si è costituita neppure in appello.

All'udienza del 23.1.2007, il ricorso in appello è stato ritenuto per la decisione.

DIRITTO

1. - Il Sig. *Ciro Marino* ha proposto appello avverso la sentenza del 30.3.2006, n. 341, con la quale la II Sezione della sede di Salerno del T.A.R. della Campania ha respinto il suo ricorso contro il silenzio formatosi sulla istanza e sulle successive diffide dirette ad ottenere dalla Regione Campania e dalla A.S.L. Salerno 1 il contributo di cui all'art. 26 della legge regionale del 15.3.1984, n. 11, per il fratello *Pasquale Marino*, portatore di handicap con invalidità al 100 per cento, di cui è tutore.

La norma ora citata “autorizza le UU.SS.LL. ad erogare un contributo economico alla famiglie che provvedono all'assistenza di soggetti non autosufficienti portatori di handicap psico-fisici, incapaci di provvedere ai propri bisogni primari e che rendono necessaria un'assistenza intensa e continuativa”.

2. – In fatto, si deve mettere in evidenza che il Sig. *Pasquale Marino* ha superato due visite mediche, la seconda disposta in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 1426 del 1991 e della circolare regionale n. 12 del 1991, che ha introdotto in via generale nuovi criteri e nuove modalità più selettive per l'applicazione dell'art. 26 citato.

L'interessato, quindi, che già aveva superato una prima visita medica e già poteva ottenere il contributo in base alle disposizioni allora vigenti, è stato sottoposto a nuovi accertamenti sanitari in data 13.6.2005, riportando un punteggio (di 21,70, giusta la scheda del 13.6.2005) per il quale è stato nuovamente inserito nell'elenco degli aventi diritto.

Nonostante siano trascorsi oltre dieci anni dalla prima istanza presentata il 13.3.1995 e malgrado le successive diffide rivolte alla Regione Campania e alla A.S.L. 1 di Salerno il 10.11.2005, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 241 del 1990, con la nuova richiesta di quantificare e assegnare il contributo richiesto, nessun provvedimento è stato adottato al riguardo, se si esclude la nota della Regione Campania del 15.12.2005, n. 2005.1031506. Con tale nota la Regione si è limitata a comunicare all'interessato che era stato inserito nell'elenco degli aventi diritto.

Il ricorso presentato dal Sig. Marino contro il silenzio mantenuto dalla Regione Campania e dalla A.S.L. Salerno 1, è stato respinto dalla II Sezione della Sede di Salerno del T.A.R. della Campania con la sentenza del 30.3.1906, n. 341.

3. – L'appello proposto dal Sig. Marino avverso tale sentenza deve essere accolto.

Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevata dalla Regione Campania.

L'Avvocatura regionale ha opposto che la risposta data al Sig. Marino, con la nota del 15.12.2005, n. 2005.1031506, già più indietro ricordata, rappresenta il provvedimento espresso dell'amministrazione che, in risposta all'attivazione del procedimento di formazione del silenzio rifiuto, esclude che sussista il silenzio inadempimento.

L'eccezione deve essere respinta, giacché il ricorso di primo grado risulta diretto a far dichiarare l'obbligo delle

amministrazioni intimate a concludere il procedimento con la erogazione del contributo (e non ad avere una notizia di cui l'interessato era già a conoscenza, essendo stato inserito nell'elenco degli aventi diritto fin dagli accertamenti sanitari del 13.6.2005).

Nel merito, la sentenza appellata respinge il ricorso con un unico rilievo.

Il T.A.R. ha affermato che il procedimento attivato dal Sig. Marino per ottenere il contributo di cui all'art. 26 della legge regionale n. 11 del 1984 deve ritenersi concluso, allo stato, con l'inserimento dell'interessato nell'elenco degli aventi diritto, giacché la materiale erogazione del contributo non dipende dall'amministrazione ma dal legislatore regionale, al quale compete disporre i relativi stanziamenti in bilancio.

Il rilievo è incongruo, giacché la Regione –l'ente Regione - ha l'obbligo di dotare le AA.SS.LL. delle risorse finanziarie necessarie per concedere le provvidenze di cui trattasi (Cons. St., Sez. IV, 3.5.2000, n. 2601).

La sentenza appellata e la stessa Avvocatura regionale implicitamente riconoscono tale obbligo ma oppongono problemi in ordine alla provvista finanziaria, rilevando che la soluzione di essi non competerebbe all'amministrazione ma al legislatore regionale di tal che non potrebbe configurarsi un inadempimento dell'amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è appena il caso di ripeterlo, grava sull'ente Regione e, quindi, anche sugli organi deputati alla formazione del bilancio regionale e non solo sugli organi che dispongono degli stanziamenti una volta approvati.

Vi è anzi da rilevare che l'art. 27 della stessa legge n. 11 del 1984, istitutiva del contributo di cui trattasi, dopo avere stabilito la copertura finanziaria per l'anno 1984, anche con l'istituzione di un capitolo specifico, al secondo comma così dispone: *“agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti, la cui entità sarà determinata dalle leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16.5.1970, n. 281, e successive integrazioni e modifiche”*.

Lo stesso legislatore regionale, dunque, ha preventivato che l'onere per l'attuazione dell'art. 26 si sarebbe proiettato anche per gli anni futuri e ha dato indicazioni per i futuri stanziamenti di bilancio.

Va anche rilevato che, l'integrazione degli stanziamenti previsti dalle leggi di spesa è possibile anche con l'assestamento del bilancio in corso (art. 35 della legge regionale n. 20 del 1978) o con il prelevamento dai fondi di riserva (Cons. St., V Sez., 16.7.2002, n. 3961).

Ciò premesso, la Sezione ritiene che dalle considerazioni che precedono emerga, senza ombra di dubbio, stante anche il tempo trascorso dalla nuova iscrizione del Sig. Marino nell'elenco degli

aventi diritto, l'ingiustificato ritardo della Regione Campania a fornire alla A.S.L. Salerno 1 i mezzi finanziari per l'erogazione del contributo di cui trattasi.

La domanda del Sig. Marino, in conclusione, si rileva fondata e deve essere accolta. La Sezione ritiene, pertanto, che debba annullarsi la sentenza appellata e, per l'effetto, debba assegnarsi alla Regione Campania e alla A.S.L. Salerno 1 rispettivamente i termini di 60 (sessanta) e di 30 (trenta) giorni per l'adozione dei provvedimenti di competenza al fine di definire il procedimento iniziato con l'istanza del ricorrente del 13.3.1995, disponendo l'erogazione al Sig. Marino del contributo già riconosciutogli dalle stesse amministrazioni con gli atti ai quali si è fatto riferimento più indietro.

Ritiene ancora la Sezione che, in caso di ulteriore inadempimento, trascorsi i termini di cui sopra, il Sig. Marino possa rivolgersi al Prefetto di Napoli, rappresentante dello Stato nella Regione, che viene fin d'ora nominato commissario ad acta per l'adozione dei necessari provvedimenti, per la definizione del procedimento nei sensi di cui in motivazione, con imputazione della relativa spesa in assenza di previsioni di bilancio, ai fondi di riserva.

Le spese del presente giudizio, nella misura stabilita in dispositivo, sono poste a carico della Regione Campania alla quale va addebitato il ritardo alla definizione del procedimento oggetto della presente controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, assegna alla Regione Campania e all'A.S.L. 1 di Salerno i termini rispettivamente di 60 (sessanta) e di 30 (trenta) giorni per l'adozione dei provvedimenti di competenza al fine di definire il procedimento iniziato con l'istanza del ricorrente del 13.3.1995 disponendo l'erogazione al Sig. Marino del contributo già riconosciutogli dalle stesse amministrazioni.

Nomina il Prefetto di Napoli, Rappresentante dello Stato nella Regione Campania, commissario *ad acta* per la definizione del predetto procedimento in luogo delle amministrazioni se inadempienti.

Condanna la Regione Campania alle spese dei due gradi del giudizio che liquida in complessivi Euro 2500 (duemilacinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma, in Camera di Consiglio, il 23.1.2007, con l'intervento dei signori:

Sergio Santoro	Presidente
Claudio Marchitello	Consigliere Estensore
Caro Lucrezio Monticelli	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere
Nicola Russo	Consigliere

L'ESTENSORE

f.to Claudio Marchitello

IL PRESIDENTE

f.to Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12 giugno 2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

p.IL DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi